

Deliberazione della Giunta Regionale 6 marzo 2020, n. 8-1092

**D.Lgs. 112/2015. L.R. 1/2000. D.G.R. n. 12-8165 del 20/12/2018. Ferrovia Canavesana. Approvazione schema memorandum tra Regione Piemonte, GTT S.p.A. e RFI S.p.A. finalizzato ad affidare a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. lo svolgimento delle funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-septies del Decreto Legislativo del 15 luglio 2015 n. 112.**

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che:

la linea ferroviaria Canavesana rientra tra le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.A., per cui sono state conferite alla Regione Piemonte le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 422/1997;

la concessione a G.T.T. S.p.A. per la ferrovia Canavesana, a partire dal 2009, anno in cui sono state uniformate le scadenze delle concessioni in essere per la suddetta ferrovia e per la linea Torino-Ceres con le D.G.R. n. 45-9371 del 01/08/2008 e D.G.R. 12-10269 del 16/12/2008, è in regime di proroga annuale per garantire continuità nella gestione attraverso apposite deliberazioni di Giunta regionale e da ultimo con la D.G.R. n. 8-5131 del 28/12/2012 che l'ha prorogata fino alla costituzione di apposita società regionale o all'ingresso della Regione in società già costituita, coerentemente con quanto permesso dall'art. 8 bis della L.R. n. 1/2000 e s.m.i.;

con riferimento alla situazione patrimoniale della ferrovia Canavesana, in data 22 dicembre 2006 è stato sottoscritto tra Regione Piemonte, Ministero dei Trasporti, Agenzia del Demanio e G.T.T. S.p.A., il verbale di trasferimento dallo Stato alla Regione in forma provvisoria e successivamente, in data 26 aprile 2012 è stato sottoscritto il Verbale definitivo di trasferimento del vincolo di reversibilità dallo Stato alla Regione Piemonte sui beni in esso individuati;

con il D.M. 5 agosto 2016 la linea ferroviaria Canavesana è stata inserita tra le linee ferroviarie in concessione regionale interconnesse con la rete ferroviaria nazionale, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 112/2015 e dalla Direttiva 2012/34/UE;

le disposizioni della Direttiva 2012/34/UE ed il combinato disposto dall'art. 2, dall'art. 5, comma 4, e dall'art.11 del D.Lgs. 112/2015 prevedono che ci sia una separazione tra il soggetto gestore dell'infrastruttura ed il soggetto esercente il servizio e che, in assenza della separazione societaria, venga attuata almeno la condizione minima della separazione contabile tra i rami d'attività di Impresa ferroviaria e di Gestore dell'infrastruttura;

l'art. 1 del D.Lgs. 112/2015 stabilisce, al comma 4, che le linee ferroviarie individuate dal citato D.M. 05/08/2016 siano regolate, con particolare riferimento a quanto attiene all'utilizzo ed alla gestione di tali infrastrutture, all'attività di trasporto per ferrovia, al diritto di accesso all'infrastruttura ed alle attività di ripartizione ed assegnazione della capacità di infrastruttura, sulla base dei principi della direttiva 2012/34/UE e, al successivo comma 5, che le funzioni dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37, siano svolte dall'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 201/2011, sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva 2012/34/UE e dallo stesso D.Lgs. 112/2015;

l'art. 3, comma 1, lett. b-septies) del D.Lgs. 112/2015, individua le funzioni essenziali del gestore dell'infrastruttura ovvero l'adozione di decisioni relative all'assegnazione delle tracce ferroviarie, incluse sia la definizione e la valutazione della disponibilità che l'assegnazione delle singole tracce ferroviarie, e l'adozione di decisioni relative all'imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, comprendenti il calcolo e la riscossione dei canoni, in conformità ai criteri stabiliti dall'organismo di regolazione;

l'art. 11, comma 11, del D.Lgs. 112/2015, prevede che i gestori di infrastrutture ferroviarie regionali, nel caso in cui entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto non

risultino entità giuridicamente distinte dall'impresa che svolge le prestazioni di servizio di trasporto sulla medesima rete, procedano, entro i successivi novanta giorni, ad affidare le funzioni essenziali ad un soggetto terzo, indipendente sul piano giuridico e decisionale da imprese ferroviarie, attraverso apposito accordo tra le parti;

l'art. 11-ter, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 112/2015, prevede che il gestore dell'infrastruttura possa delegare funzioni o parti di esse a un'entità diversa, purché questa non sia un'impresa ferroviaria, non controlli un'impresa ferroviaria o non sia da questa controllata.

Richiamato che:

il testo vigente del D.Lgs. 422/1997, all'art. 8, comma 6-bis, stabilisce che lo Stato e le Regioni possano concludere, d'intesa tra loro, accordi di programma con le Ferrovie dello Stato S.p.A. (RFI S.p.A.) per l'affidamento della costruzione, ammodernamento, manutenzione e relativa gestione delle linee ferroviarie locali concesse di rilevanza per il sistema ferroviario nazionale;

la Legge Regionale n. 1/2000, all'art. 4, comma 10, dispone che la Regione disciplini la gestione delle infrastrutture ferroviarie ad essa conferite con apposito regolamento e secondo le disposizioni previste dall'art. 8 del D.Lgs. 422/1997 e s.m.e i.

il comma 4 dell'art. 47 del Decreto Legge 50/2017 prevede che "le Regioni, i gestori delle linee regionali e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. possano altresì concludere accordi e stipulare contratti per disciplinare l'eventuale subentro della medesima Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella gestione delle reti ferroviarie regionali";

con la deliberazione n. 12-8165 del 20/12/2018, la Giunta Regionale ha dato disposizioni alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica per l'attivazione di un tavolo di lavoro con i Soggetti interessati finalizzato a verificare le condizioni tecniche, amministrative ed economiche per la stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. 50/2017, di un accordo per disciplinare la gestione unitaria con l'infrastruttura ferroviaria nazionale delle ferrovie Canavesana e Torino-Ceres, tenendo conto delle risorse disponibili e di quelle aggiuntive eventualmente stanziato dallo Stato, della necessità di regolamentare il calcolo dei pedaggi e la procedura di assegnazione delle tracce e di non pregiudicare le procedure di affidamento del Servizio Ferroviario Metropolitano attualmente in corso da parte dell'Agenzia per la Mobilità Piemontese;

la citata D.G.R. stabilisce, altresì, che la suddetta Direzione predisponga gli atti necessari alla eventuale stipulazione, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. 50/2017, dell'accordo per disciplinare la gestione unitaria con l'infrastruttura ferroviaria nazionale delle ferrovie Canavesana e Torino-Ceres, da sottoporre all'esame ed alla successiva approvazione della Giunta regionale.

Dato atto che:

con nota a firma dell'Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Personale e Organizzazione in data 17/09/2019, indirizzata a GTT S.p.A. e RFI S.p.A., è stata confermata la volontà dell'attuale Giunta regionale di procedere nel percorso di attuazione delle indicazioni formulate nella richiamata D.G.R. 12-8165 del 20/12/2018 in merito alla gestione delle ferrovie Canavesana e Torino-Ceres;

con la nota sopra richiamata si evidenzia, inoltre, che tra gli aspetti da definire nel tavolo di lavoro si sottolineano, per importanza ed urgenza, le attività del gestore dell'infrastruttura relative alla gestione delle funzioni essenziali definite all'art. 3, comma 1, lettera b-septies) del D.Lgs. 112/2015 e s.m.i ed alla definizione e pubblicazione del Prospetto Informativo della Rete (P.I.R.) di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo, e si chiedeva a RFI S.p.A. di confermare la disponibilità a prendere in carico le attività di gestione delle funzioni essenziali e della redazione del P.I.R. per entrambe le ferrovie regionali;

l'ambito di applicazione del D.Lgs. 112/2015 è, allo stato attuale, limitato alle ferrovie in concessione regionale individuate nell'allegato al D.M. 05/08/2016, tra cui figura la ferrovia Canavesana, mentre la ferrovia Torino-Ceres è stata esclusa dall'allegato in quanto ferrovia isolata dalla rete ferroviaria nazionale dal momento che è in corso di realizzazione l'intervento di

“interconnessione della linea ferroviaria Torino-Ceres con il Passante ferroviario di Torino in corrispondenza della stazione Rebaudengo”, che consentirà in futuro la connessione della linea alla rete nazionale.

Preso atto che con nota in data 22/11/2019 l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (A.R.T.) ha invitato tutti i soggetti gestori di reti regionali ricadenti nell’elenco di cui al D.M. 05/08/2016, tra cui figura la ferrovia Canavesana, e quindi nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 112/2015, qualora non abbiano optato per la separazione societaria nel termine previsto dall’art. 11, comma 11, dello stesso D.Lgs. 112/2015, “di provvedere a porre in atto, di concerto con le Amministrazioni regionali di riferimento, le iniziative necessarie all’individuazione del soggetto terzo a cui affidare lo svolgimento delle funzioni essenziali” da perfezionarsi entro il 17 marzo 2020;

le attività del Tavolo di lavoro previsto dalla D.G.R. n. 12-8165 del 20/12/2018, a cui partecipano GTT S.p.A. ed RFI S.p.A., nella riunione che si è svolta in data 17/12/2019, sono state indirizzate in via prioritaria a risolvere la problematica relativa all’affidamento delle funzioni essenziali per quanto riguarda la ferrovia Canavesana, che comprendono la regolamentazione del calcolo dei pedaggi e la procedura di assegnazione delle tracce, per consentire a GTT S.p.A. di dare risposta alla sopra citata nota dell’A.R.T. entro i termini perentori in essa stabiliti;

in tale sede si è condivisa l’opportunità di formalizzare un percorso finalizzato ad affidare a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. lo svolgimento delle funzioni essenziali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b-septies del D.Lgs. 112/2015, relativamente alla ferrovia Canavesana, attraverso la sottoscrizione di un apposito Memorandum tra Regione Piemonte, RFI S.p.A. e GTT S.p.A., il cui testo è stato concordato tra tutti i Soggetti firmatari;

la stipula del memorandum è un elemento importante per consentire a GTT S.p.A. di dare risposta alla citata nota dell’A.R.T. entro la scadenza del 17/03/2020 e dà avvio ad un percorso di affidamento delle funzioni essenziali, che GTT S.p.A. è obbligata ad intraprendere ai sensi dell’art. 11, comma 11, del D.Lgs. 112/2015, e che RFI S.p.A. può assumere ai sensi dell’art. 47, comma 4, del D.L. 50/2017;

il Memorandum consente di affrontare, inoltre, uno dei punti fondamentali oggetto del sopracitato mandato affidato dalla DGR n. 12-8165 del 20/12/2018 alla Direzione competente, vale a dire quello relativo alla gestione delle funzioni essenziali del gestore dell’infrastruttura che comprendono la definizione dei pedaggi di accesso e l’assegnazione delle tracce, e che costituisce presupposto per proseguire le attività del Tavolo di lavoro.

Ritenuto per quanto sopra di:

- approvare, nell’ambito del mandato conferito con la DGR n. 12-8165 del 20/12/2018, lo schema di Memorandum tra Regione Piemonte, RFI S.p.A. e GTT S.p.A. finalizzato ad affidare a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. lo svolgimento delle funzioni essenziali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b-septies del Decreto Legislativo del 15 luglio 2015 n. 112, relativamente alla ferrovia Canavesana in concessione a Gruppo Torinese Trasporti S.p.A., allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
- dare mandato all’Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Personale e Organizzazione, per la sottoscrizione del Memorandum di cui al precedente punto, secondo le modalità indicate all’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento della stipulazione del documento.

Visti:

- la Direttiva 2012/34/UE;
- il Decreto Legge n. 50/2017;
- i Decreti Legislativi n. 422/1997 e n. 112/2015;
- il Decreto Ministeriale 5 agosto 2016;
- la Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1;

le DD.G.R. n. 45-9371 del 01/08/2008, n. 12-10269 del 16/12/2008 e n. 12-8165 del 20/12/2018 .

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

- di approvare, nell'ambito del mandato conferito con la DGR n. 12-8165 del 20/12/2018, lo schema del Memorandum tra Regione Piemonte, RFI S.p.A. e GTT S.p.A. finalizzato ad affidare a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. lo svolgimento delle funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-septies del Decreto Legislativo del 15 luglio 2015 n. 112, relativamente alla ferrovia Canavesana in concessione a Gruppo Torinese Trasporti S.p.A., allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

- di dare mandato all'Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Personale e Organizzazione, per la sottoscrizione del Memorandum di cui al precedente punto, secondo le modalità indicate all'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento della stipulazione del documento;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**MEMORANDUM**

**TRA**

**LA REGIONE PIEMONTE**

**RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.**

**E**

**GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A.**

**finalizzato ad affidare a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. lo svolgimento delle funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-septies del Decreto Legislativo del 15 luglio 2015 n. 112, relativamente alla ferrovia Canavesana in concessione a Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.**

- Regione Piemonte, codice fiscale XXXXXX, rappresentata da XXXX, nato a XXXX il XX XX XXXX in qualità di XXXX, giusta delega conferita con D.G.R. n. XXX del XXXX;
- Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. codice fiscale 01585570581, rappresentata da XXXX, nato a XXXX il XXXXXX, in qualità di XXXXXX, giusta delega XXXX;
- Società Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. codice fiscale XXXXXX, rappresentata da XXXX, nato a XXXX il XXXXXX, in qualità di XXXXXX, giusta delega XXXX;

di seguito congiuntamente definite anche come le “Parti”.

#### **PREMESSO che**

- A. in data 21/1/1959 con D.M. Trasporti n. 4946 è stato rilasciato dal Ministero alla società SATTI ora Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. l’atto di Concessione per la gestione dell’infrastruttura della ferrovia Canavesana;
- B. con il D.Lgs. n. 422/1997 e successive modificazioni la Regione Piemonte ha assunto le funzioni ed i compiti in materia di trasporto pubblico regionale e locale e che il medesimo D.Lgs. ha previsto che le Regioni subentrino allo Stato, quale concedente delle ferrovie in Gestione Commissariale Governativa, sulla base dell’Accordo di Programma del 20/12/1999 sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Piemonte;
- C. ai sensi del succitato Accordo di Programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Piemonte sono state definite le modalità per “il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative e programmatiche relative ai servizi in concessione a SATTI S.p.A.” incluso il trasferimento a titolo gratuito della proprietà dell’infrastruttura ferroviaria e dei beni e degli impianti necessari all’esercizio della stessa rete ferroviaria;
- D. in data 1/1/2003 è stata costituita la società Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (di seguito GTT), a seguito di fusione fra ATM S.p.A e SATTI S.p.A;
- E. in data 14/12/2006 è stato sottoscritto, tra Agenzia della Mobilità Piemontese e GTT, un Contratto di Servizio per disciplinare gli oneri di gestione dell’infrastruttura ferroviaria regionale che ricomprende, oltre a quelle inerenti la

gestione, anche la disciplina delle attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e rinnovi;

- F. come da verbale del 26/4/2012 le proprietà ferroviarie della linea Canavesana sono state oggetto di trasferimento definitivo del vincolo di reversibilità dallo Stato alla Regione Piemonte;
- G. con deliberazione 8-5131 del 28/12/2012 la Regione Piemonte ha prorogato a GTT la concessione delle Infrastrutture delle ferrovie Torino – Ceres e Canavesana fino all'ingresso della Regione Piemonte nella società Infra.TO S.r.l ovvero fino alla costituzione di una Società delle infrastrutture regionale;
- H. con il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 138T del 31 ottobre 2000 è stata rilasciata a favore delle Ferrovie dello Stato – Società dei Trasporti e Servizi per Azioni e successivamente, a decorrere dalla data della sua costituzione, alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., la concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, alle condizioni stabilite nello stesso atto di concessione e nelle integrazioni apportate con decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 60T in data 28 novembre 2002 e n. 3T in data 19 gennaio 2006 nonché nel Contratto di Programma;

**CONSIDERATO che**

- I. il Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112 s.m.i. all'art. 3, comma 1, lett. b) individua il gestore dell'infrastruttura quale qualsiasi organismo o impresa responsabili dell'esercizio, della manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria di una rete nonché della partecipazione al suo sviluppo come stabilito dallo Stato nell'ambito della sua politica generale sullo sviluppo e sul finanziamento dell'infrastruttura;
- J. l'art. 3, comma 1, lett. b-*septies*) del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112, individua le funzioni essenziali del gestore dell'infrastruttura ovvero l'adozione di decisioni relative all'assegnazione delle tracce ferroviarie, incluse sia la definizione e la valutazione della disponibilità che l'assegnazione delle singole tracce ferroviarie, e l'adozione di decisioni relative all'imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, comprendenti il calcolo e la riscossione dei canoni, in conformità ai criteri stabiliti dall'organismo di regolazione;

- K. l'art. 11, comma 11, del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112 s.m.i., prevede che i gestori di infrastrutture ferroviarie regionali nel caso in cui entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto [ovvero entro il 18/12/2019] non risultino entità giuridicamente distinte dall'impresa che svolge le prestazioni di servizio di trasporto sulla medesima rete, procedano, entro i successivi novanta giorni [ovvero entro il 17/03/2020] ad affidare le funzioni essenziali di cui alla precedente lettera J ad un soggetto terzo, indipendente sul piano giuridico e decisionale da imprese ferroviarie. Tale affidamento è regolato da apposito accordo tra le parti;
- L. l'art. 11-ter, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112 s.m.i., prevede che il gestore dell'infrastruttura possa delegare funzioni o parti di esse a un'entità diversa, purché questa non sia un'impresa ferroviaria, non controlli un'impresa ferroviaria o non sia da questa controllata;
- M. sulla ferrovia Canavesana GTT svolge, nella sua veste di impresa integrata, contemporaneamente il duplice ruolo di gestore di infrastruttura e di impresa ferroviaria esercente i servizi di trasporto ferroviario;
- N. con la deliberazione n. 12-8165 del 20/12/2018, la precedente Amministrazione Regionale ha dato disposizioni alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica per l'attivazione di un tavolo di lavoro con i Soggetti interessati finalizzato a verificare le condizioni tecniche, amministrative ed economiche per la stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. 50/2017, di un accordo per disciplinare la gestione unitaria con l'infrastruttura ferroviaria nazionale delle ferrovie Canavesana e Torino-Ceres;
- O. con nota a firma dell'Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Personale e Organizzazione in data 17/09/2019, indirizzata a GTT S.p.A. e RFI S.p.A., è stata confermata la volontà dell'attuale Giunta regionale di procedere nel percorso di attuazione delle indicazioni formulate nella richiamata D.G.R. 12-8165 del 20/12/2018 in merito alla gestione delle ferrovie Canavesana e Torino-Ceres;
- P. con nota prot. 15205/2019 del 22/11/2019 l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha invitato tutti i soggetti gestori di reti regionali individuate nell'elenco di cui al

D.M. MIT 5 agosto 2016, e quindi ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo del 15 luglio 2015, n.112 (tra cui la stessa GTT) - qualora non abbiano optato per la suddetta separazione societaria nel termine previsto dall'art. 11, comma 11, del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112 s.m.i.- *“di provvedere a porre in atto, di concerto con le Amministrazioni regionali di riferimento, le iniziative necessarie all'individuazione del soggetto terzo a cui affidare lo svolgimento delle funzioni essenziali”* da perfezionarsi entro il 17 marzo 2020;

Q. la ferrovia Canavesana è ricompresa nell'elenco di cui al D.M. MIT 5 agosto 2016 ed è pertanto soggetta agli adempimenti connessi all'attuazione dall'art. 11, comma 11, del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112 s.m.i., come indicato nella nota ART menzionata nella precedente premessa P.

#### TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Le Parti, in considerazione delle possibilità offerte dal vigente quadro normativo di settore, confermano la volontà di concludere entro il 30/09/2020 il percorso finalizzato ad affidare a RFI lo svolgimento delle funzioni essenziali riguardanti la ferrovia Canavesana, segnatamente l'adozione di decisioni relative all'assegnazione delle tracce ferroviarie e all'imposizione dei conseguenti canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, in conformità ai criteri stabiliti dall'organismo di regolazione, impegnandosi a porre in atto le azioni tecniche ed amministrative necessarie a tale scopo.

Il presente memorandum sarà trasmesso a cura di GTT all'Autorità di Regolazione dei Trasporti affinché la stessa acquisisca piena conoscenza del contenuto, ottemperando così a quanto prescritto nella nota di cui alla precedente premessa P.

per la Regione Piemonte \_\_\_\_\_

per la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. \_\_\_\_\_

per la Società Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. \_\_\_\_\_